

R.G. 79/23 P.U.



Tribunale di Chieti
Sezione Fallimentare

composto dai Sig.ri Magistrati:

dott.	Guido Campli	Presidente
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore
dott.	Francesco Turco	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024;

VISTO il ricorso depositato in data 30 ottobre 2023, con cui la società Tubi S.r.l. (C.F. e P.IVA 07389180154; R.E.A. n. CH-80489), con sede in Chieti, via Erasmo Piaggio snc, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Patrizio Cipriani, Sergio Della Rocca e Stefania Contestabile, in virtù di procura posta in calce al ricorso, ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale diretta o (eventualmente) indiretta, ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I., riservandosi di presentare, entro un termine da assegnare, una proposta definitiva di concordato, corredata di piano e documentazione;

VISTO il provvedimento del Tribunale depositato in data 15 novembre 2023, con il quale è stato concesso termine sino al 12 gennaio 2024 per la presentazione della proposta e del piano (su istanza della società ricorrente, il termine assegnato è stato prorogato sino al giorno 12 marzo 2024);

RILEVATO che la società ricorrente, in data 12 marzo 2024, ha provveduto al deposito della proposta e del piano entro il termine assegnato;

RILEVATO che la parte ricorrente ha adempiuto agli obblighi informativi periodici disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 lett. c) C.C.I.I.;

CONSIDERATO, altresì, che: dato che il piano di concordato proposto comprendeva, tra le altre cose, una proposta irrevocabile di affitto, con contestuale impegno al futuro acquisto del

ramo di azienda di Rieti, verso un corrispettivo in denaro da parte di soggetto già individuato, che concorre alla determinazione del valore attribuibile alle immobilizzazioni materiali, ai sensi dell'art. 91 C.C.I.I., della proposta irrevocabile di affitto è stata data idonea pubblicità, allo scopo di acquisire offerte concorrenti; all'esito della pubblicità posta in essere a cura del Commissario Giudiziale, è pervenuta una manifestazione di interesse e pertanto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 91, è stata posta in essere una procedura competitiva; come riferito dal Commissario Giudiziale con comunicazione depositata in data 9 ottobre 2024, all'esito della procedura competitiva non sono pervenute offerte; ora stabilisce l'art. 91 comma 10 C.C.I.I. che "nel caso in cui, in detta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1", con la conseguenza che l'originaria offerente Global S.r.l. deve essere ritenersi vincolata all'offerta nelle forme già indicate nel piano di concordato;

LETTO ed esaminato il parere rimesso dal Commissario Giudiziale;

RILEVATO che: la proposta ed il piano (trattasi di concordato con continuità aziendale) risultano completi, sia con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente, sia alla compiuta produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.; al piano è allegata la relazione resa dal dott. Amedeo Di Pretoro, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, recante l'attestazione di cui all'art. 84 comma 5 e 87 comma 3 C.C.I.I.;

CONSIDERATO che: il carattere preliminare e sommario dell'indagine commessa al Collegio nella presente fase non consente un vaglio sostanziale della fattibilità del piano, né, tanto meno, della convenienza della proposta, da rimettersi alle determinazioni del ceto creditorio e alle successive autonome valutazioni in sede eventuale di omologazione; in ogni caso, in considerazione anche di quanto riportato nel parere (positivo) del Commissario Giudiziale, il piano non può ritenersi manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali; ne consegue che, per l'effetto, non sussistono ragioni per dichiarare inammissibile in limine il ricorso proposto;

p.q.m.

VISTO l'art. 99 comma 10 C.C.I.I.,

- dichiara la società Global S.r.l. vincolata all'offerta nelle forme già indicate nel piano

di concordato;

VISTO l'art. 47 C.C.I.I.,

- nomina Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi;
- conferma la nomina, quale Commissario Giudiziale, dell'avv. Enrico Quinzio;
- stabilisce al 25 novembre 2024 la data iniziale e al 10 dicembre 2024 la data finale per l'espressione del voto dei creditori, da effettuarsi mediante comunicazione via posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale comunichi, entro il 31 ottobre 2024, questo provvedimento ai creditori, ammessi al voto secondo proposta;
- fissa termine perentorio all'8 novembre 2024, entro il quale la società debitrice deve depositare nella Cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari ad € 50.000,00;
- dispone che, entro il termine di quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale illustri la sua relazione e la proposta definitiva del debitore mediante comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore (alla relazione va allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi);
- rammenta che, entro il termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso nonché i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale depositi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro il termine di sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- dispone che questo decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

Chieti, 24 ottobre 2024

Il Presidente
dott. Guido Campli

Il Giudice Rel.

dott. Alessandro Chiauzzi